

Svolgimento del processo.

Il giorno 15 settembre 2000 XXX mentre percorreva a bordo della propria auto Fiat punto la via Marana nel comune di Budrio, si scontrava con la Opel condotta da YYY che proveniva da una via laterale sinistra con segnale di stop, non rispettato. Il XXX decedeva

Con citazione del maggio 2001 gli eredi WWW convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna la HHH (proprietaria della Opel), YYY (conducente) e l'assicuratrice VVV e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte del parente (figlio e fratello).

Resisteva la sola assicuratrice contestando il fondamento e l'entità delle pretese; restavano contumaci le altre parti. Nel corso dell'istruttoria l'assicuratrice VVV versava in favore delle parti lese 120 milioni di lire alla madre e 80 milioni al figlio (ud.23 ottobre 2001).

1. Con sentenza del 28 gennaio 2003 il Tribunale di Bologna accertava la esclusiva responsabilità del YYY e condannava convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali (v. amplius in dispositivo).

2. Contro la decisione proponeva appello l'assicuratrice VVV deducendo in compensazione la rendita che l'Inail aveva corrisposto alla vedova; resistevano gli eredi e chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 31 maggio 2005 così decideva: rigetta l'appello e dannava l'appellante alle spese del grado.

3 . Contro la decisione ricorre la VVV assicurazioni (già XXX deducendo unico motivo di ricorso illustrato da memorie; resistono le parti lese con controricorso.

Motivi della decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deduce l'assicurazione ricorrente nell'unico motivo la "errata interpretazione dell'art.1916 del codice civile in relazione all'art.1223 anche per travisamento dei presupposti fattuali per la applicazione di tali norme".

La tesi è che la prestazione erogata dall'INAIL alla vedova WWW come risultante dalla documentazione in atti e non contestata, ha natura risarcitoria, trattandosi di infortunio in itinere del lavoratore. L'Inail avendo provveduto a costituire la rendita agisce poi in regresso nei confronti del responsabile civile.

Si verifica pertanto una duplicazione del danno e la perdita di legittimazione attiva della parte lesa, competendo il ristoro all'INAIL ai sensi dell'art.1916 del codice civile.

Le memorie illustrano ulteriormente tale assunto.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello, nel rigettare le censure dello assicuratore, ora riproposte, ha correttamente enunciato il seguente principio, che questa Corte condivide "L'erogazione della rendita INAIL alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione".

La erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per l'illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.

Non sussiste pertanto alcuna duplicazione del danno ai sensi dell'art.1916 del codice civile, che concerne il diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il responsabile, e non già il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito (cfr.Cass. 23 giugno 1994 n.11112,Cass.13 febbraio 1993 n 3 e Corte Cost.18 giugno 1979 n.50).

Di nessun rilievo, ai fini della fattispecie in esame, assume la esatta definizione della natura previdenziale o risarcitoria dell'obbligo INAIL che deriva direttamente dalla legge e per fattispecie

diversa dall'illecito civile da circolazione in ordine al quale valgono le norme codificate (in sede di illecito civile e di codice delle assicurazioni e prima, di legislazione speciale)

L'assicuratore inoltre aveva l'obbligo di tempestiva informazione dell'ente previdenziale in sede preventiva, previamente accantonando le somme recuperabili da parte dell'ente (Cass. 17 gennaio n.352) e non risulta che tale adempimento sia effettuato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell' assicuratore in favore di XXX e WWW controricorrenti unitariamente costituiti, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna VVV assicurazioni spa a rifondere ai controricorrenti la somma di 5.200,00 euro di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Roma 23 giugno 2009.

www.assineb.net